

Terra di Gesù Onlus
Via Trento is. 82 n. 6
Tel. 090/2924160 – 330/850280
C.F. 97099580835
www.terradigesuonlus.altervista.org
E-mail: terradigesu@gmail.com



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DI GESU' ONLUS

Il giorno 27/06/2020, alle ore 18, presso la sede di Terra di Gesù Onlus in via Trento n. 6 Messina, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Terra di Gesù Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 17 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti Aurelio Giliberto, Certo Francesco, Costantino Maria, Valeria Rigano, Giovanni Rizzo, Rosaria Certo, Carlo Giappi, Daniela Rando, Salvatore Restivo, Francesco Bucca, Bianca Di Carlo, Renato Di Pane, Ruslana Rastusik, Mercuri Anna, Angela Arena, Angelo Merlo, Concetta Catania, nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Francesco Certo e quale Segretario la sig.ra Angela Arena.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità con il voto favorevole di 17 soci

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Francesco C.

Il Segretario

Angelo Arcese

Atto registrato a Mezzogiorno 28 OTT. 2020 al n. 5117 Serie 3
(*2020*) di cui € *1* per imposta di bollo

LAUTO
Roberto *Alf. Menico* (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Titolare Firma



STATUTO

dell'Associazione denominata "TERRA DI GESU'- ONLUS ETS"

costituita in data 18.02.2011, con atto in Notar Dott. Vincenzo De Pasquale Rep. n.145506.

Art. 1) Sede.

L'Associazione ha sede in Messina, via Trento n. 6, is. 82, c/o Studio Medico "Certo".

Le variazioni della sede sociale non richiedono la modifica dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali.

L'Associazione, come Ente del Terzo Settore, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale: a) Assistenza sanitaria nella forma di medicina generale e specialistica rivolta ai fragili, agli indigenti, in Italia o all'estero, organizzando centri medici, ospedali, servizi "on the road"; b) Assistenza farmaceutica distribuendo farmaci gratuitamente ai disagiati ed organizzando anche sistemi di raccolta sul territorio; c) Creazione di case famiglia atte ad ospitalità breve in modalità h 24, di fragili, indigenti o disagiati qualunque sia la loro estrazione sociale e/o provenienza, garantendo vitto e alloggio; d) Organizzazione centri che sostengono in modo particolare bambini in difficoltà socio economica e/o medica nelle modalità più varie; e) Sostenere famiglie disagiate del territorio mediante distribuzione di beni di prima necessità.

Sono consentite attività diverse da quelle elencate, a condizione che siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali.

Può inoltre esercitare in via strumentale tutte le ulteriori attività connesse a quelle di interesse generale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione continua ad essere regolata dallo Statuto attuale, compreso l'acronimo ONLUS, in quanto l'acronimo "ETS" non è ancora spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3) Soci: Qualifica; Ammissione; Recesso ed Esclusione.



Allegato I
in fascina, dat. 28 01 77, 2013 registrato
N. 541



Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e gli ideali e che collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono applicazione. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Sono soci i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Ogni socio ha diritto di: a) essere puntualmente informato sulle attività dell'Associazione; b) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee; c) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo; d) consultare i libri sociali; e) ricevere la tessera associativa.

Ogni socio ha doveri di: a) partecipare attivamente alla vita sociale; b) attenersi allo Statuto e agli eventuali regolamenti interni; c) rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali; d) non compiere atti contrari agli scopi associativi; e) non compiere atti lesivi degli interessi dell'Associazione; f) versare la quota associativa annuale.

Chiunque può fare domanda scritta di adesione all'Associazione, versando congiuntamente la quota associativa. La domanda è esaminata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alla presentazione della domanda. Se la domanda ha esito positivo, il richiedente ne riceve comunicazione accompagnata dalla tessera associativa e i suoi dati sono inseriti nel libro dei soci. Se la domanda ha esito negativo, il richiedente ne riceve, in forma scritta, comunicazione motivata e la quota versata gli viene restituita entro trenta giorni dall'esame.

L'Associazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali nell'ammissione dei soci. Sono criteri di non ammissione o esclusione: a) comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione; b) lo svolgimento di attività incompatibili con i principi statutari; c) la non osservanza dello Statuto; d) la non osservanza delle delibere degli organi sociali.

La quota associativa è annuale, non rivalutabile e intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte. In caso di mancata deliberazione dell'importo della quota associativa, si intende tacitamente rinnovato l'importo relativo all'anno precedente.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione o decesso.

L'Associazione garantisce ai soci la protezione di tutti i dati personali di cui sia in possesso.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione. Al socio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ogni socio può richiedere di essere considerato socio attivo e partecipare occasionalmente all'organizzazione delle attività istituzionali. Il socio attivo riceve le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e può parteciparvi senza diritto di voto.

Art. 4) Volontari

Sono volontari dell'Associazione i soci che, per libera scelta, svolgono non occasionalmente attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione

il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione, nell'avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrive nell'apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 5) Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.
- e) Revisori dei conti.

Art. 6) Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

È prerogativa dell'Assemblea ordinaria: a) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e, contestualmente, il Presidente; c) eleggere e revocare l'Organo di controllo; d) approvare il bilancio; e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei soci.

Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

È prerogativa dell'Assemblea straordinaria: a) ogni prerogativa dell'Assemblea ordinaria; b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno; c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto; d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci o dei due terzi dei presenti, salvo nelle votazioni riguardanti prerogative dell'Assemblea ordinaria, nelle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo assume la presidenza dell'Assemblea.

Le Assemblee sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un socio nominato dal presidente dell'Assemblea. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Ai verbali si allegano i documenti approvati dall'Assemblea, salvo i bilanci, inseriti nel libro dei bilanci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci, ciascuno con un voto. Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare altri tre soci al massimo. I soci minorenni non votano le deliberazioni riguardanti il bilancio dell'Associazione e non possono accedere alla carica di consigliere.

L'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, è affisso nella sede sociale e inviato a ogni singolo socio in forma scritta. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 7) Il Consiglio Direttivo.

È l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto in numero variabile da tre a undici soci, detti consiglieri.

Elegge al suo interno il presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

I consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Presidente nomina un sostituto tra i soci attivi o, in mancanza, tra i soci. L'Assemblea potrà confermare tale decisione o eleggere un altro socio nella riunione immediatamente successiva.

È prerogativa del Consiglio Direttivo: a) organizzare le attività istituzionali; b) la delega a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate; c) ogni decisione inerente le spese ordinarie e straordinarie; d) ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; e) approvare eventuali regolamenti interni; f) approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea ordinaria; g) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria; h) approvare l'importo della quota sociale annua; i) esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci; j) deliberare le eventuali esclusioni; k) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente ogni volta che uno di essi lo ritenga opportuno, su indicazione di un terzo dei consiglieri o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione è inviato in forma scritta a ogni singolo consigliere, a ogni singolo socio attivo e a ogni invitato, almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere

l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità la deliberazione è respinta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo ne assume la presidenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente della riunione. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della riunione e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Art. 8) Il Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente rimane in carica contestualmente al Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 9) Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un'Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

È compito dell'Organo di controllo: a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; b) esercitare il controllo contabile sul bilancio dell'Associazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) monitorare l'osservanza delle finalità dell'Associazione.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare le funzioni di revisore legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Art. 10) Revisione Legale dei conti.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 11) Libri sociali.

L'Associazione mantiene: a) il libro dei soci; b) il libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; c) il libro dei bilanci; d) il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo a un componente del Consiglio Direttivo.

Art.12) Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore indicati in sede di Assemblea straordinaria.

Art. 13) Bilancio.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Tesoriere o il Presidente depositano il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di entrate superiori a 100.000 euro annui, il Tesoriere o il Responsabile della comunicazione pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di entrate superiori ad 1 milione di euro annui, il Tesoriere o il Responsabile della comunicazione pubblicano il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

Art. 14) Chiusura.

Si fa riferimento alla legge per quanto non espressamente previsto dallo Statuto.

3 5117 28/10/2020

0,00 TXX20L005117000WE
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXX